Parlamento europeo

2019-2024



Commissione per la pesca

2023/0164(COD)

13.10.2023

EMENDAMENTI 10 - 32

Progetto di parere Niclas Herbst (PE753.424v01-00)

Modifica della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo

Proposta di direttiva (COM(2023)0270 – C9-0189/2023 – 2023/0164(COD))

AM\1288135IT.docx PE754.762v01-00

Emendamento 10 Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a capovolgimento e la caduta in mare dei membri dell'equipaggio è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere questi pescherecci, i loro equipaggi e l'ambiente introducendo una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza.

Emendamento

I pescherecci di lunghezza inferiore **(7)** a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a capovolgimento e la caduta in mare dei membri dell'equipaggio è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere questi pescherecci, i loro equipaggi e l'ambiente, nonché raccogliere dati per poter meglio prevenire futuri incidenti introducendo una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza e raccogliere dati sul tipo di attività di pesca coinvolte in incidenti che comportano sinistri marittimi molto gravi.

Or. en

Emendamento 11 Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo

Emendamento

(7) I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo

sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a *capovolgimento* e la caduta in mare dei *membri dell'equipaggio* è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere questi pescherecci, i loro equipaggi e l'ambiente introducendo una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza

sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a *incidenti* e la caduta in mare dei *pescatori* è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere *i pescatori*, *nonché* questi pescherecci, i loro equipaggi e l'ambiente introducendo una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza

Or. en

Emendamento 12 Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a capovolgimento e la caduta in mare dei membri dell'equipaggio è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere questi pescherecci, i loro equipaggi e l'ambiente introducendo una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza.

Emendamento

I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a capovolgimento e la caduta in mare dei membri dell'equipaggio è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere questi pescherecci, i loro equipaggi e l'ambiente introducendo l'obbligo per l'autorità di inchiesta di condurre un'inchiesta di sicurezza sui sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri.

Or. en

Emendamento 13 Grace O'Sullivan

PE754.762v01-00 4/14 AM\1288135IT.docx

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) In vista del ciclo completo di visite di monitoraggio dell'EMSA negli Stati membri volto a monitorare l'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva entro [10 anni dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo 23] e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno che gli Stati membri cooperino con la Commissione al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

Emendamento

(15) In vista del ciclo completo di visite di monitoraggio dell'EMSA negli Stati membri volto a monitorare l'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva entro [cinque anni dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo 23] e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno che gli Stati membri cooperino con la Commissione al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

Or. en

Emendamento 14 Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2009/18/CE Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. il termine "peschereccio" va inteso secondo la definizione contenuta all'articolo 4 del regolamento (UE) 1224/2009.

Or. en

Emendamento 15 Grace O'Sullivan

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2009/18/CE Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'autorità di inchiesta di cui all'articolo 8 effettui un'inchiesta di sicurezza quando un sinistro marittimo molto grave:

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'autorità di inchiesta di cui all'articolo 8 effettui un'inchiesta di sicurezza quando un sinistro marittimo molto grave o *una lesione grave*:

Or. en

Motivazione

Una lesione grave è definita nel codice IMO per le inchieste sui sinistri come "una lesione riportata da una persona che comporta un'inabilità fisica tale da impedire alla persona di svolgere regolarmente le proprie mansioni per più di 72 ore, a partire da sette giorni dalla data in cui è stata riportata la lesione". Un'inabilità della durata di tre giorni è un evento grave e dovrebbe essere oggetto di inchiesta al fine di prevenire incidenti futuri. La proposta attuale prevede un'inchiesta solo in caso di perdita di vite umane o di navi.

Emendamento 16 Clara Aguilera

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5Direttiva 2009/18/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) si verifica con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro;

Emendamento

a) si verifica con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente *dalle dimensioni e dal tipo di nave e* dal luogo del sinistro;

Or. en

Emendamento 17 Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5Direttiva 2009/18/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

PE754.762v01-00 6/14 AM\1288135IT.docx

- a) si verifica con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro;
- a) si verifica con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente *dalle dimensioni e dal tipo di nave e* dal luogo del sinistro;

Or. en

Emendamento 18 Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5Direttiva 2009/18/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si verifica nel suo mare territoriale e nelle sue acque interne quali definiti nell'UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; oppure

Emendamento

b) si verifica nel suo mare territoriale e nelle sue acque interne quali definiti nell'UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera, *dalle dimensioni e dal tipo* della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; o

Or. en

Emendamento 19 Clara Aguilera

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2009/18/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si verifica nel suo mare territoriale e nelle sue acque interne quali definiti nell'UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; o

Emendamento

b) si verifica nel suo mare territoriale e nelle sue acque interne quali definiti nell'UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera, *dalle dimensioni e dal tipo* della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; o

Or. en

Emendamento 20 Clara Aguilera

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte.

Emendamento

(c) incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera, *dalle dimensioni e dal tipo* della nave o delle navi coinvolte.

Or. en

Emendamento 21 Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5Direttiva 2009/18/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte.

Emendamento

(c) incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera, *dalle dimensioni e dal tipo* della nave o delle navi coinvolte.

Or. en

Emendamento 22 Grace O'Sullivan

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5Direttiva 2009/18/CE
Articolo 5 – paragrafo 2

PE754.762v01-00 8/14 AM\1288135IT.docx

Testo della Commissione

Nel caso di un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, l'autorità di inchiesta effettua una prima valutazione del sinistro marittimo molto grave per determinare se condurre o meno un'inchiesta di sicurezza.

Emendamento

Nel caso di un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, l'autorità di inchiesta effettua una prima valutazione del sinistro marittimo molto grave *o della lesione grave* per determinare se condurre o meno un'inchiesta di sicurezza.

Or. en

Emendamento 23 Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5Direttiva 2009/18/CE
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Nel caso di un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, l'autorità di inchiesta effettua una prima valutazione del sinistro marittimo molto grave per determinare se condurre o meno un'inchiesta di sicurezza.

Emendamento

Qualora l'autorità di inchiesta decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in relazione a un sinistro marittimo che coinvolge un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 24 Isabel Carvalhais

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2009/18/CE Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Qualora l'autorità di inchiesta decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in relazione a un sinistro marittimo molto grave che coinvolge un peschereccio di

Emendamento

Qualora l'autorità di inchiesta decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in relazione a un sinistro marittimo molto grave che coinvolge un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.

lunghezza inferiore a 15 metri, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3. Se la Commissione è a conoscenza di un sinistro marittimo molto grave che coinvolge un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, per il quale l'autorità di inchiesta decide di non avviare un'inchiesta di sicurezza, la Commissione può chiedere informazioni supplementari alle autorità di inchiesta in merito alla decisione di non avviare l'inchiesta di sicurezza e, se necessario, chiederle di procedere con l'inchiesta di sicurezza corrispondente, anche se inizialmente aveva deciso di non agire in tal senso.

Or. en

Motivazione

Alcuni sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, se analizzati singolarmente, possono indurre le autorità di inchiesta a decidere di non avviare un'inchiesta di sicurezza. Tuttavia la Commissione, avendo tenuto conto di situazioni analoghe in altri Stati membri, può ravvisare la necessità di adottare misure di sicurezza in particolari tipi di incidenti.

Emendamento 25 France Jamet

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8Direttiva 2009/18/CE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

3. Gli incarichi affidati all'autorità di inchiesta *possono essere estesi alla* raccolta e *all'*analisi di dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare per scopi preventivi, purché tali attività non ne compromettano l'indipendenza o implichino la partecipazione ad attività di regolamentazione, amministrazione o normazione.

Emendamento

3. Gli incarichi affidati all'autorità di inchiesta *includono la* raccolta e *l'*analisi di dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare per scopi preventivi, purché tali attività non ne compromettano l'indipendenza o implichino la partecipazione ad attività di regolamentazione, amministrazione o normazione.

PE754.762v01-00 10/14 AM\1288135IT.docx

Emendamento 26 Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2009/18/CE Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, provvedono affinché il personale della loro autorità di inchiesta, o di qualsiasi altra autorità di inchiesta cui abbiano delegato l'inchiesta sulla sicurezza marittima, ove opportuno in collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, riceva le informazioni pertinenti per condurre l'inchiesta sulla sicurezza marittima e quindi sia autorizzato a:

Emendamento

4. Gli Stati membri, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, provvedono affinché il personale della loro autorità di inchiesta, o di qualsiasi altra autorità di inchiesta cui abbiano delegato l'inchiesta sulla sicurezza marittima, ove opportuno in *stretta* collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, riceva le informazioni pertinenti per condurre l'inchiesta sulla sicurezza marittima e quindi sia autorizzato a:

Or. en

Emendamento 27 Grace O'Sullivan

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2009/18/CE Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) accedere liberamente ai dati ambientali e ai verbali delle ispezioni ecologiche riguardanti la zona immediata in caso di gravi danni all'ambiente;

Or. en

Motivazione

Poiché la definizione del codice IMO di "sinistri gravi" comprende un riferimento a "gravi danni all'ambiente", può essere utile per gli inquirenti accedere ai dati ambientali ed ecologici pertinenti ai fini di un'analisi approfondita.

Emendamento 28 Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2009/18/CE Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assistere le vittime di incidenti e le loro famiglie e provvedono affinché siano loro fornite le informazioni e il sostegno pertinenti nel corso del processo di inchiesta.

Or. en

Emendamento 29 Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11Direttiva 2009/18/CE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le inchieste di sicurezza effettuate ai sensi della presente direttiva danno luogo alla pubblicazione di un rapporto presentato secondo un modello definito dalla competente autorità di inchiesta e conformemente alle sezioni pertinenti dell'allegato I.

Emendamento

1. Le inchieste di sicurezza effettuate ai sensi della presente direttiva danno luogo alla pubblicazione di un rapporto presentato secondo un modello definito dalla competente autorità di inchiesta e conformemente alle sezioni pertinenti dell'allegato I. Se riguarda un peschereccio, il rapporto contiene anche informazioni sul tipo di attività di pesca da esso praticate al momento

PE754.762v01-00 12/14 AM\1288135IT.docx

Or. en

Emendamento 30 Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2009/18/CE Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità di inchiesta si adoperano per pubblicare i rapporti di cui al paragrafo 1, comprese le relative conclusioni e ogni possibile raccomandazione, rivolgendosi segnatamente al settore marittimo, entro 12 mesi dalla data del sinistro. Nel caso in cui non sia possibile produrre il rapporto finale entro tale termine, è pubblicato un rapporto provvisorio entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Emendamento

2. Le autorità di inchiesta si adoperano per pubblicare i rapporti di cui al paragrafo 1, comprese le relative conclusioni e ogni possibile raccomandazione, *mettendoli innanzitutto a disposizione delle famiglie e delle vittime di incidenti e* rivolgendosi segnatamente al settore marittimo *e della pesca*, entro 12 mesi dalla data del sinistro. Nel caso in cui non sia possibile produrre il rapporto finale entro tale termine, è pubblicato un rapporto provvisorio entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Or. en

Emendamento 31 Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 14 – lettera b Direttiva 2009/18/CE Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità di inchiesta degli Stati membri notificano all'EMCIP tutti i sinistri marittimi molto gravi. Gli Stati membri possono scegliere e designare l'autorità o le autorità nazionali competenti che possono

Emendamento

3. Le autorità di inchiesta degli Stati membri notificano all'EMCIP tutti i sinistri marittimi molto gravi. Gli Stati membri possono scegliere e designare l'autorità o le autorità nazionali competenti che possono

riferire in merito a tutti gli altri sinistri e incidenti marittimi. Nei casi in cui la Commissione è a conoscenza di un sinistro o incidente marittimo, ne informa anche l'EMCIP.

riferire in merito a tutti gli altri sinistri e incidenti marittimi. Nei casi in cui la Commissione è a conoscenza di un sinistro o incidente marittimo, ne informa anche l'EMCIP. Se riguarda un peschereccio, la notifica contiene anche informazioni sul tipo di attività di pesca da esso praticate al momento dell'incidente.

Or en

Emendamento 32 Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 18 Direttiva 2009/18/CE Articolo 23

Testo della Commissione

Entro il [OP: inserire la data: 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'osservanza della presente direttiva.

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data: 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'osservanza della presente direttiva e, se del caso, presenta proposte di miglioramento. Nell'elaborare tale relazione la Commissione si avvale, se del caso, delle informazioni raccolte da agenzie dell'UE quali l'EFCA e l'EMSA.

Or. en